

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	111
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-06406 Gneccchi: Situazioni di disparità di trattamento derivanti dalla recente riforma pensionistica	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	120
5-06461 Gatti: Sull'attuazione della direttiva comunitaria concernenti le agenzie di lavoro interinale	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	122
Sull'ordine dei lavori	117

RISOLUZIONI:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	117
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	119
<i>ALLEGATO 3 (Nuova versione della risoluzione)</i>	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 28 marzo 2012 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012

APRILE 2012

Sede referente:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe e petizione n. 1263.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie. C. 4089 Schirru.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

Risoluzioni:

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

7-00635 Codurelli: Indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane SpA (*per lo svolgimento di audizioni informali*).

MAGGIO 2012

Sede referente:

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale. C. 4727 Fedriga.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista. C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino e C. 3991 Bobba (*se non trasferito alla sede legislativa*).

Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro. C. 2630 Madia.

Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e per l'unificazione degli istituti di previdenza. C. 4268 Di Pietro.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli.

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (*mobbing*). C. 764 Carlucci, C. 1976 Codurelli, C. 3048 Maurizio Turco, C. 3050 Di Stanislao, C. 3469 Miglioli, C. 4411 Margiotta.

Modifiche alla disciplina in materia di contribuzione, di totalizzazione dei periodi assicurativi e di calcolo delle prestazioni previdenziali per favorire l'occupazione e assicurare il diritto alla pensione. C. 4364 Gneccchi.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi e C. 4260 Cazzola.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4967 Poli, C. 4988 Di Giuseppe e petizione n. 1263.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali, C. 4628 Girlanda.

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. C. 4851 Poli.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica. C. 3361 Di Virgilio.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini,

C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo. C. 3642 Mosca e C. 3978 Cazzola.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

GIUGNO 2012

Sede referente:

Disposizioni concernenti le graduatorie ad esaurimento per l'assunzione dei docenti e per la giurisdizione sulle relative controversie. C. 4442 Antonino Russo.

Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento. C. 3999 Paladini.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie. C. 4089 Schirru.

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (mobbing). C. 764 Carlucci, C. 1976 Codurelli, C. 3048 Maurizio Turco, C. 3050 Di Stanislao, C. 3469 Miglioli, C. 4411 Margiotta.

Disciplina della professione di collaboratore parlamentare. C. 2438 Codurelli.

Disposizioni in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori. C. 4306 Galletti.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale. C. 4727 Fedriga.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con

qualifiche equipollenti minorati della vista. C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza. C. 3341 Antonino Foti.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e per l'unificazione degli istituti di previdenza. C. 4268 Di Pietro.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. C. 3692 Gneccchi e C. 3693 Gneccchi.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica. C. 3361 Di Virgilio.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato. C. 3542 Damiano.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

Segnala, quindi, che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite

mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti – con cadenza settimanale – dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l’esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l’Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, altresì, che saranno iscritti all’ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

Infine, in relazione alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione per la giornata odierna, fa presente che, essendo necessaria la presenza del rappresentante del Governo per poter passare ai successivi punti all’ordine del giorno, le ulteriori sedute della Commissione riprenderanno alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.

5-06406 Gneccchi: Situazioni di disparità di trattamento derivanti dalla recente riforma pensionistica.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva preliminarmente che – rispetto ai presunti problemi di compatibilità finanziaria evocati dal rappresentante del Governo nella sua risposta – il disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto « Salva Italia » (A.C. 4829), presentato alla Camera dei deputati, recava una relazione tecnica « bollinata » dalla Ragioneria generale dello Stato, in cui i risparmi derivanti dall’abrogazione del sistema delle quote per l’accesso alla pensione venivano complessivamente quantificati in circa 315 milioni di euro per il 2013 e in circa 750 milioni di euro per il 2014: poiché nel testo originario del citato decreto-legge erano previste soltanto 50.000 deroghe (e non si erano ancora considerati i cosiddetti « esodati » e le altre categorie di lavoratori contemplate dal successivo decreto-legge di proroga dei termini legislativi in scadenza), invita il Governo a verificare con attenzione le stime economiche ed evitare di continuare a fornire numeri contraddittori e poco meditati, atteso, peraltro, che le quantificazioni originarie testé richiamate erano anche state oggetto di un confronto con gli enti previdenziali interessati. Considerato che già nel 2010, con una disposizione derogatoria analoga, si erano verificati enormi problemi di copertura delle situazioni più problematiche, paventa, pertanto, il rischio di porre in essere una vera e propria « lotteria », che è destinata a creare significativi problemi e notevoli ingiustizie sociali. Fa presente, quindi, che il Governo avrebbe dovuto intervenire con buon senso ed equità, valutando l’introduzione di un regime di reale gradualità nel superamento del sistema delle quote, secondo quanto già sperimentato, peraltro, con il decreto legislativo n. 503 del 1992, che aveva dettato formule progressive di innalzamento dell’età per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

In conclusione, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, segnalando come il monitoraggio delle diverse situazioni oggetto di deroga andasse realizzato prima di approvare la riforma previdenziale e come la stessa

previsione di risparmi di spesa non dovesse rappresentare una priorità assoluta rispetto alle pesanti condizioni di difficoltà in cui è stato posto un significativo numero di lavoratori.

5-06461 Gatti: Sull'attuazione della direttiva comunitaria concernenti le agenzie di lavoro interinale.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa, inoltre, che tutte le parti sociali interessate – inclusa l'associazione rappresentativa delle agenzie di lavoro interinale – hanno già dichiarato l'intenzione di non procedere alla stipula di convenzioni simili a quella promossa di recente dall'agenzia *Manpower*, che peraltro non risulta operativa. Segnala, altresì, che il Governo – nel presupposto di aumentare le tutele e le opportunità per i lavoratori e di rimuovere gli ostacoli al corretto recepimento della direttiva europea in materia, evitando al contempo di compromettere le positive tipologie contrattuali flessibili che, come il contratto di somministrazione, hanno dimostrato un buon livello di protezione sociale – ha già stabilito di inserire nel provvedimento di riforma del mercato del lavoro l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, essendosi in tal senso espresso lo stesso Consiglio dei ministri. Ribadisce, infine, che l'obiettivo del Governo consiste – tra l'altro – nell'individuare i mezzi e gli strumenti più opportuni per sostenere l'occupazione, superando le difficoltà che, in una situazione di crisi come quella attuale, possono creare impedimenti all'occupabilità delle generazioni più giovani.

Maria Grazia GATTI (PD) si riserva di approfondire la lunga e articolata risposta del rappresentante del Governo, segnalando anzitutto che né la XI Commissione della Camera né la 11ª Commissione del Senato avevano potuto valutare, nella fase di recepimento della direttiva europea, gli elementi di novità successivamente inter-

venuti, tanto che la materia dell'acausalità non era inserita nel testo sottoposto al parere parlamentare. Avendo scoperto soltanto da notizie di stampa che il Consiglio dei ministri, nella definitiva approvazione del provvedimento, aveva inserito anche norme sull'abolizione del vincolo causale per determinate categorie di lavoratori, ha pertanto ritenuto essenziale promuovere un'iniziativa del suo gruppo sull'argomento, in linea con quanto fatto anche dall'omologa Commissione del Senato, che ha lamentato la mancanza di un rapporto trasparente e leale del Governo nei confronti del Parlamento.

Nell'esprimere, poi, soddisfazione per la notizia – resa oggi dal viceministro Martone – dell'intenzione del Governo di abrogare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, giudica, in ogni caso, importante procedere ad una revisione complessiva della normativa sul lavoro interinale, che risulta troppo stratificata e, pertanto, deve essere adeguatamente armonizzata. Pur riconoscendo, peraltro, che il contratto di somministrazione è tra quelli maggiormente in grado di tutelare i lavoratori, ritiene che tale caratteristica possa rischiare di venire travolta da convenzioni quali quella stipulata dall'agenzia *Manpower*, che – sebbene non sia stata resa operativa – è stata comunque sottoscritta sulla scorta delle novità inserite dal Governo nel recepimento della legislazione comunitaria ed è stata pubblicizzata proprio con lo scopo di promuovere deroghe al principio di parità di trattamento economico e normativo.

Segnala, inoltre, che le innovazioni introdotte con l'abolizione – sia pure parziale – del vincolo causale hanno fatto venire alla luce l'esistenza di un serio problema di tetti nella somministrazione a termine, con il rischio della perdita di controllo dell'organizzazione del lavoro. Sottolinea, altresì, il pericolo, ancora più grave, dello stravolgimento dei principi di integrazione, come avvenuto in occasione della riforma delle legge n. 68 del 1999, che ha creato una potenziale emarginazione dei lavoratori con disabilità, alla

quale si è posto rimedio grazie a un deciso intervento del suo gruppo nel corso dell'esame parlamentare.

Nel ripercorrere, infine, l'esempio dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, sugli accordi aziendali e territoriali, e del relativo accordo interconfederale che escludeva che le parti sociali facessero ricorso alle fattispecie in esso contemplate, osserva che interventi come quello sull'abolizione del vincolo causale possono essere realizzati soltanto con l'assenso di tutti: poiché non tutte le parti erano d'accordo, il Governo avrebbe dovuto astenersi dall'intervenire sulla materia.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sul'ordine dei lavori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene anzitutto che i gruppi debbano rispettare i termini previsti dal Regolamento per lo svolgimento di interrogazioni, manifestando forti perplessità per l'eccessivo margine temporale oggi concesso agli interventi in replica degli interroganti.

Al contempo, lamenta l'assenza di un testo recante la riforma del mercato del lavoro, che viene strumentalmente utilizzato dal Governo – in ogni dibattito parlamentare – per limitare o precludere qualsiasi iniziativa da parte delle Commissioni e dell'Assemblea sulle materie del lavoro e della previdenza, ma che non viene ancora reso pubblico nei suoi contenuti definitivi.

Silvano MOFFA, *presidente*, riconosce di avere accordato un termine insolitamente prolungato alle repliche alle interrogazioni svolte nell'odierna seduta, ricordando che il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti, indipendentemente dalla lunghezza della risposta del Governo; pur avendo derogato oggi a tale termine, assicura comunque che ciò non costituirà un precedente per i lavori della Commissione.

Quanto, poi, alla questione della disponibilità di un testo definitivo recante la riforma del mercato del lavoro, nel condividere le osservazioni del deputato Fedriga, ritiene che – senza aprire in questa sede un dibattito che rischia di rivelarsi sterile – la Commissione sarà posta nelle condizioni di ricevere a breve tale testo; in caso contrario, giudica opportuno che la Commissione stessa proceda nei propri lavori senza condizionamenti, valutando di volta in volta le più idonee modalità di intervento nelle materie di competenza.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell'INPS.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, al termine della precedente seduta, si è convenuto di rinviare il seguito della discussione della risoluzione in titolo, in attesa che il rappresentante del Governo, anche per il tramite dell'INPS, fornisca gli elementi di chiarimento richiesti dalla Commissione.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che, con riferimento alla reale consistenza della platea dei soggetti destinatari delle richieste di ripetizione di indebito, l'INPS ha comunicato che le notifiche di indebito inviate dall'Istituto con

richiesta di pagamento in contanti ammontano a 197.462 nell'anno 2011 e a 52.165 nel primo trimestre 2012. Segnala, inoltre, che i piani di recupero con trattenuta su pensione ammontano, invece, a 738.527 nel 2011 e a 84.763 nel primo trimestre del 2012.

Rileva, quindi, di avere interessato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di tali dati, che pongono questioni di un certo rilievo sociale.

Lino DUILIO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la prima risposta fornita, di carattere sostanzialmente quantitativo, che lascia invariati i problemi già segnalati nelle precedenti sedute e ne pone di nuovi: in particolare, si domanda se l'INPS non liquidi in maniera totalmente inaffidabile le pensioni ovvero se non vi siano le condizioni per attivare un intervento da parte del Ministero vigilante, quanto meno per circoscrivere un fenomeno che sembra presentare dimensioni molto consistenti. Poiché le richieste avanzate dall'INPS investono la vita reale dei cittadini e hanno già prodotto un caso — che giudica gravissimo — di suicidio, ritiene che la vicenda sia insopportabile sotto un profilo etico e politico e, pertanto, richieda un deciso cambio di direzione.

Nel ripercorrere tutti gli elementi di criticità già esposti nella seduta introduttiva della discussione della risoluzione, di cui è cofirmatario, che investono le procedure illegittime e le modalità assolutamente incongrue con le quali l'Istituto si è rapportato ai pensionati ai quali ha richiesto la ripetizione degli indebiti (mancata indicazione delle motivazioni della richiesta e del responsabile del procedimento, omessa prospettazione della possibilità di un pagamento rateizzato dell'importo dovuto, facoltà di opposizione alle richieste soltanto per via informatica), invita il Governo ad attivarsi per imporre all'INPS un nuovo invio delle lettere di richiesta, che consenta di rientrare nell'ambito di canoni di legittimità e di risolvere in tempi rapidi una situazione che — se non verrà corretta — rischia di diventare inaccettabile.

Silvano MOFFA, *presidente*, riconosce che la risoluzione in discussione intende sostanzialmente richiedere all'INPS la trasparenza del procedimento amministrativo, dando una risposta nitida ai cittadini interessati: dai dati oggi forniti dal Governo tale richiesta assume contorni ancor più urgenti, a causa delle fondate preoccupazioni che derivano dall'elevato numero di notifiche inviate dall'Istituto. Ritiene, pertanto, che vi sia la necessità di fare chiarezza sulle forme e sulle modalità di recupero delle somme, rimediando ad una situazione di assoluta anomalia.

Fa presente, pertanto, che — pur rinviando la votazione della risoluzione in discussione e fatta la salva la possibilità di una sua riformulazione, anche alla luce delle diverse questioni nel frattempo emerse — occorre avere risposte serie da parte del Governo, in assenza delle quali la Commissione sarà costretta ad assumere le più opportune iniziative.

Lucia CODURELLI (PD) cita a titolo di esempio, a sostegno degli interventi sinora svolti, il caso che ha interessato una famiglia alla quale l'INPS aveva già destinato un assegno mensile, pari a circa 200 euro, per il sostegno all'assistenza di un minore disabile: atteso che l'assegno non è ancora stato corrisposto, questa famiglia ha, quindi, chiesto chiarimenti alla direzione regionale della Lombardia, il cui direttore avrebbe risposto che « il Governo Monti ha complicato le procedure », introducendo anche l'obbligo di apertura di un conto corrente. Giudica, quindi, inaccettabile la risposta fornita dal dirigente regionale INPS, che peraltro rovescia impropriamente alcune responsabilità sul Governo, considerato anche che l'importo di circa 200 euro non sembrerebbe neanche rientrare nell'ambito degli obblighi normativi introdotti con le recenti manovre economico-finanziarie.

Giovanni PALADINI (IdV), nel preannunciare l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in discussione, invita tutti i gruppi ad attivarsi per una efficace tutela dei numerosi pensionati, soggetti assoluta-

mente deboli, ai quali – con interventi contraddittori – l'INPS ha richiesto, anche dopo tanti anni dalla corresponsione del trattamento, la restituzione parziale di quanto versato. Ritiene che, in una fase di crisi che non risparmia nessuno, si ponga un vero e proprio problema di coscienza, che dovrebbe far riflettere sulle modalità di intervento nei confronti dei cittadini: atteso che già nell'agosto dello scorso anno il suo gruppo aveva posto la questione con una propria interrogazione, senza giungere ad alcuna soluzione, invoca un immediato intervento del Governo, anche attraverso un decreto-legge, che – in virtù del proprio carattere di urgenza – potrebbe porre rimedio ai significativi danni che si stanno arrecando ai pensionati coinvolti.

Invita, infine, a valutare le responsabilità dell'INPS nell'intera vicenda, rivelando al contempo le regole che disciplinano la prescrizione degli indebiti, con modifiche che possano quanto meno mitigare gli effetti delle insopportabili procedure poste in essere dall'Istituto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, da convocare nelle prossime settimane secondo modalità che saranno stabilite dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 13 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata illustrata la risoluzione in titolo, la cui discussione è stata poi rinviata, preso atto dell'esigenza, manifestata dal rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, di coinvolgere anche altri ministeri ai fini dello svolgimento di ulteriori approfondimenti sull'argomento. Avverte, peraltro, di avere nel frattempo predisposto una nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 3*), che si propone di chiarire alcuni aspetti di carattere giuridico e di esplicitare i più evidenti casi di violazione dei diritti lavorativi di parlamentari cessati dal mandato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rileva comunque l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta la votazione della nuova versione della risoluzione in titolo, anche al fine di verificare la disponibilità di altri dicasteri – e, in particolare, del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione – a fornire eventuali indicazioni in materia.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-06406 Gneccchi: Situazioni di disparità di trattamento derivanti dalla recente riforma pensionistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'onorevole Gneccchi chiede al Governo di ampliare il novero delle deroghe previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto « decreto Salva Italia »), come peraltro integrato in sede di conversione dal decreto-legge di proroga termini, al fine di ricomprensere quei lavoratori collocati in mobilità che, esaurito il periodo di mobilità collettiva, avrebbero raggiunto i 40 anni di contribuzione previsti dalla precedente normativa attraverso un breve periodo di contribuzione volontaria.

Al riguardo, faccio presente che, al fine di individuare possibili soluzioni alle situazioni di disagio come quella descritta dall'onorevole interrogante, compatibilmente con i vincoli finanziari previsti dal cosiddetto « decreto Salva Italia », ieri, 3 aprile 2012, si è insediato un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e dell'economia e finanze e dell'INPS presso il Ministero che rappresento.

Il tavolo, riunito con l'obiettivo di sciogliere ogni possibile dubbio e dare certezze alle stime, fornirà al Ministro del lavoro entro 7 giorni le indicazioni utili a emanare il previsto decreto interministeriale lavoro/economia, entro il termine del 30 giugno fissato dalla legge.

Con riferimento, in particolare, al caso citato dall'onorevole interrogante, riguardante un lavoratore di 57 anni nel 2011, collocato dal 1° novembre 2010 in mobilità collettiva per crisi aziendale a seguito di un accordo tra azienda e sindacato stipu-

lato antecedentemente al 30 aprile 2010 che, esauriti i 3 anni di mobilità (1° novembre 2013), in base alla previgente disciplina pensionistica avrebbe dovuto sostenere 3 mesi di contribuzione volontaria per raggiungere i 40 anni di contribuzione, maturando così il diritto alla pensione nel mese di gennaio 2014, con decorrenza dal mese di agosto 2015, ricordo che con l'entrata in vigore della riforma pensionistica adottata dall'articolo 24 del cosiddetto « decreto Salva Italia », tale lavoratore non rientrerebbe in nessuna delle deroghe previste dal Governo a protezione di alcune categorie di lavoratori in quanto:

non matura il diritto alla pensione durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

non è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;

in base al decreto-legge di proroga termini, non matura i requisiti anagrafici e contributivi che gli avrebbero consentito di andare in pensione in base alla previgente disciplina pensionistica entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del cosiddetto « decreto Salva Italia » (6 dicembre 2011).

Ricordo che il Governo, nella definizione della manovra previdenziale, si è preoccupato di riconoscere una speciale tutela a quelle categorie di lavoratori che, alla data di entrata in vigore della riforma, in virtù di accordi di mobilità o di mobilità lunga o di contratti di solidarietà, si tro-

vano senza pensione e senza retribuzione. Tali salvaguardie, riconosciute solo in presenza di stringenti requisiti, devono necessariamente tenere conto dei vincoli di finanza pubblica sottesi al decreto-legge

« Salva Italia ». Pertanto non sono in grado, al momento, di poter ipotizzare un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti ammessi alle salvaguardie previste a legislazione vigente.

ALLEGATO 2

5-06461 Gatti: Sull'attuazione della direttiva comunitaria concernenti le agenzie di lavoro interinale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gatti – con il presente atto parlamentare – chiede all'amministrazione che rappresento di verificare se il decreto legislativo n. 24 del 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2012, n. 69), di recepimento della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, violi, o meno, il principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e i dipendenti del soggetto utilizzatore, contemplato dalla medesima direttiva.

Ad avviso dell'interrogante, tale violazione sussisterebbe in quanto – ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2012 – è consentito il ricorso alla somministrazione a termine dei lavoratori svantaggiati in deroga agli obblighi di indicazione delle causali e del rispetto dei limiti quantitativi di utilizzazione, sanciti dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Al riguardo occorre precisare, in via preliminare, che la Comunità europea mediante il recepimento della citata direttiva 2008/104/CE, richiedeva agli Stati di riesaminare «le restrizioni e i divieti sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale» al fine «di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».

In questa prospettiva, assicurando tutte le misure di tutela per i lavoratori, è stato avviato un processo di semplificazione di alcuni aspetti di gestione della somministrazione a tempo determinato, nell'ottica di promuovere in modo graduale l'occupazione dei lavoratori svantaggiati, fino ad oggi scarsamente intermediati dalle agenzie per il lavoro private, sulla scorta della

positiva sperimentazione già attuata per i lavoratori in mobilità, soprattutto in questo momento di grave crisi occupazionale.

Più ancora nello specifico, non può essere sottovalutato – specialmente nell'attuale contesto di crisi economica ed occupazionale, certificata anche dalle rilevazioni statistiche di questi ultimi giorni –, che l'introduzione per i lavoratori in mobilità del medesimo meccanismo di semplificazione normativa oggi esteso anche agli altri lavoratori svantaggiati ha consentito l'assunzione di oltre 70.000 lavoratori.

Risultato, questo, doppiamente significativo. In primo luogo perché è stato così realizzato un ingente risparmio in termini di prestazioni previdenziali da erogare, con possibilità di ridestinare ad altri soggetti bisognosi di ammortizzatori sociali le medesime risorse.

In secondo luogo perché sono tornati ad una occupazione soggetti espulsi dal mercato del lavoro e di difficilissima ricollocazione per i servizi per l'impiego pubblici.

L'intervento normativo in materia di causali riferito ai lavoratori svantaggiati tra l'altro si pone in linea con la tendenza europea, considerato che in numerosi ordinamenti, tra cui Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Danimarca, non è previsto il sistema delle causali per il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale. Da ultimo si ricorda, altresì, che il legislatore tedesco ha voluto ampliare il campo di applicazione del contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori anziani. Ha introdotto, infatti, la riduzione da 58 a 52 anni della soglia di età per la

stipulazione di contratti a tempo determinato senza la necessità di un motivo specifico e senza un limite massimo per la relativa durata del contratto.

Quanto poi al regime di parità di trattamento va detto che in accoglimento di un'osservazione formulata dalle stesse Commissioni lavoro di Camera e Senato, nonché dalle parti sociali, per garantire ai lavoratori maggior tutela, è stato precisato, andando, dunque, oltre il testo della direttiva da recepire, che le « condizioni di base di lavoro e d'occupazione » consistono nel medesimo « trattamento economico, normativo e occupazionale » previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso l'utilizzatore.

Sull'argomento occorre chiarire che se il Governo si fosse limitato a tradurre la direttiva, che, come detto, faceva riferimento a « condizioni di base di lavoro e d'occupazione », proprio la locuzione « minimalista » « di base » avrebbe potuto dare adito ad una interpretazione penalizzante, con conseguente possibile arretramento degli *standard* di protezione.

Diversamente l'esecutivo, raccogliendo la sollecitazione proveniente dal parlamento e dalle organizzazioni sindacali, ha ritenuto di evitare equivoci e confermare il tradizionale rinvio all'integrale trattamento economico, normativo ed occupazionale goduto dai dipendenti dell'utilizzatore.

Venendo poi alla previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, va invece considerato che – nella sua stesura originaria – la disposizione richiamata dall'interrogante prevedeva fin dal 2003 la possibilità di operare in deroga al principio di parità di trattamento tra i lavoratori somministrati e i dipendenti del soggetto utilizzatore, previa stipula di apposite convenzioni con comuni, province e regioni e l'ausilio delle agenzie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (poi identificate – con la circolare del Ministero 23 ottobre 2004 – in Italia Lavoro).

Successivamente, la legge n. 80 del 2005 ha eliminato la necessità della convenzione lasciando deregolata l'applicazione della normativa. Senonché la legge n. 183 del 2010 (cosiddetta Collegato lavoro) ha infine reintrodotta nella norma la necessità della stipula della convenzione ai fini della predetta deroga (comma 5-*bis*, articolo 13, decreto legislativo n. 276 del 2003).

Inoltre, il predetto articolo 13 viene richiamato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, al comma 2, prevede una deroga al principio di parità di trattamento, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati, nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati.

Ciò posto, la disciplina introdotta dal decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 non è intervenuta in alcun modo sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ma – con l'introduzione dei commi 5-*ter* e 5-*quater* – ha operato, limitatamente alle fattispecie dei lavoratori svantaggiati, sul regime delle causali e dei limiti quantitativi previsti, per la somministrazione a tempo determinato, dall'articolo 20 del decreto da ultimo citato.

Pertanto, il decreto legislativo n. 24 del 2012 non ha inciso minimamente sulla possibilità per le agenzie di somministrazione di derogare al principio di parità di trattamento, in quanto tale possibilità era, come visto, già riconosciuta in presenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dagli articoli 13 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Occorre, peraltro, considerare che la possibilità di deroga al principio di parità di trattamento appare comunque conforme allo spirito perseguito dalla direttiva 2008/104/CE.

Infatti, i « considerando » n. 17 e 18 della predetta direttiva prevedono la possibilità di derogare – sulla base di un accordo concluso con le parti sociali a livello nazionale – al principio di parità di trattamento nonché di effettuare un riesame delle eventuali restrizioni o divieti

imposti al ricorso al lavoro interinale, in quanto eventuali limiti devono essere giustificati da ragioni di interesse generale. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della direttiva prevede la possibilità – previa consultazione delle parti sociali – di non applicare la direttiva medesima ai contratti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionale, pubblico o sostenuto da enti pubblici, come nel caso della convenzione tra Italia Lavoro e Manpower spa, citata dall'interrogante.

Sotto diverso profilo, anche i commi 5-ter e 5-quater – introdotti all'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003 dal decreto di recepimento – si pongono in linea con il « considerando » 17 e con l'articolo 4 della direttiva. Quest'ultimo, infatti, ribadisce la necessità che i divieti o le restrizioni al ricorso al lavoro interinale debbano essere giustificati soltanto da ragioni di interesse generale.

La soluzione adottata nel decreto legislativo n. 24 del 2012 appare, quindi, un contemperamento tra il riconoscimento dei limiti causali e quantitativi previsti dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per la somministrazione a termine e le finalità di ampliamento del ricorso alla somministrazione perseguito dalla direttiva.

Venendo, poi alla possibilità rimessa anche alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale di individuare ipotesi ulteriori di acausalità va, anzitutto, osservato che, in realtà, la formulazione adottata con il recente decreto legislativo rinvia anche al contratto collettivo aziendale e territoriale, ma lo fa soltanto per coerenza sistematica con quanto già prevede la lettera i) del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Del resto, se il contratto collettivo aziendale e territoriale può stabilire i casi ulteriori di *staff leasing* non si vede perché non possa individuare anche i casi ulteriori (oltre quello dei lavoratori in mobilità, dei percettori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori svantaggiati) nei

quali non trovano applicazione le causali della somministrazione a tempo determinato.

Diverso sarebbe stato, però, consentire al contratto collettivo aziendale e territoriale anche di derogare alla seconda parte del comma 4 dell'articolo 20 ove si stabilisce che il contratto nazionale fissa i « limiti quantitativi (cosiddetti “tetti”) di utilizzazione della somministrazione ».

E questo non è stato fatto, anzi è stato accuratamente evitato.

La formulazione che è stata adottata nel recente decreto legislativo, infatti, evita espressamente di concedere la possibilità ai contratti aziendali e territoriali di vanificare lo sforzo di contenimento dell'uso dell'istituto effettuato a livello di contrattazione nazionale.

E lo fa circoscrivendo la facoltà di deroga concessa alla contrattazione collettiva alle sole causali, senza estenderla anche al regime dei tetti.

Ne discende che, anche all'indomani del recente decreto legislativo, il contratto collettivo aziendale e territoriale può certo immaginare ipotesi ulteriori di acausalità, ma lo stesso quelle ipotesi dovranno essere contenute all'interno del tetto massimo di utilizzazione della somministrazione stabilito « a monte » dal contratto collettivo nazionale.

Si deve infine considerare che – durante la predisposizione della bozza di decreto – è stata assicurata la massima attenzione alle diverse posizioni rappresentate dalle parti sociali, nel corso delle riunioni indette dall'amministrazione che rappresento.

Allo stesso modo mi preme sottolineare che la legge di delega (legge n. 96 del 2010, articoli 1 e 2) prevedeva in modo espresso che il decreto di recepimento fosse adottato dopo aver consultato le parti sociali, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

In particolare, nel pieno rispetto istituzionale del parlamento, si ricorda che il Governo ha adottato il presente decreto solo dopo che le competenti commissioni

parlamentari hanno espresso il parere e previo recepimento di tutte le osservazioni formulate, sia pure entro i limiti del potere di delega comunitaria.

Alla luce della ricostruzione innanzi esposta, non si ravvisa pertanto la necessità di adottare iniziative — anche di carattere normativo — in ordine a quanto previsto dal comma 5-*quater*, richiamato dall'interrogante, anche perché l'attuazione dello stesso è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Inoltre, si fa presente che nel documento presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali — al Consiglio dei

ministri del 23 marzo 2012 — è stata manifestata l'intenzione di abrogare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nondimeno resta fermo l'impegno del Ministero che rappresento nella direzione di una attenta e continua vigilanza onde impedire che la applicazione pratica dell'istituto della acausalità da strumento per favorire il reimpiego assistito dei lavoratori svantaggiati possa degenerare nelle forme di abuso paventate dall'interrogante. Forme di abuso che ove riscontrate saranno certamente perseguite e represses dai competenti organi di vigilanza.

ALLEGATO 3

7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.**NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

occorre assicurare – in tema di diritto al lavoro, pubblico e privato – il rispetto degli articoli 51 e 98 della Costituzione, oltre che della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

è, infatti, sempre più frequente il caso di ex parlamentari che – una volta cessati dal mandato – hanno visto interrompere unilateralmente il precedente rapporto di lavoro da parte di amministrazioni o aziende, pubbliche e private;

al contempo, si sono registrati casi di deputati o senatori ai quali, cessato il mandato parlamentare, è stato negato il reintegro nella posizione di lavoro occupata prima dell'inizio del mandato stesso ovvero non sono state rispettate, ove esistenti, le graduatorie in cui era inserito il dipendente eletto parlamentare e non è stato riconosciuto il diritto alle qualifiche spettanti in termini di carriera e mansioni,

con un danno economico evidente, non essendo stato neanche adottato – in taluni casi – un provvedimento di ricostruzione di carriera, con inquadramento anche in soprannumero, come invece previsto dalla citata legge n. 1261 del 1965;

la violazione dei principi e delle disposizioni sopra richiamate appare particolarmente grave, non soltanto a causa degli evidenti profili di incostituzionalità (che derivano, per l'appunto, dall'inosservanza dell'articolo 51 e dell'articolo 98 della Costituzione), ma anche perché si configura la palese violazione di diritti previdenziali e contributivi,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di possibili iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di diritti del lavoratore e di salvaguardia della contribuzione previdenziale per i casi di cui in premessa.

« Moffa, Pelino ».